



**PROCEDURE E MODULISTICA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN STRUTTURE DOVE SI PRODUCONO, LAVORANO, TRASFORMANO, DISTRIBUISCONO E SOMMINISTRANO ALIMENTI,**

**PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE**

1. L'operatore del settore alimentare che vuole svolgere una o più attività previste all'articolo 5 deve presentare una Dichiarazione di Inizio Attività, cd. D.I.A. (ex art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni), tramite allegato B1, ai competenti Servizi dell'Az.ULSS. La D.I.A. presentata deve essere corredata della documentazione prevista. Le attività potranno iniziare trascorsi trenta giorni dalla data di protocollo o da quella della ricevuta di ritorno della raccomandata. È necessario presentare una D.I.A. per ogni singolo insediamento ad esclusione di quanto specificato nelle successive indicazioni per la compilazione.
2. I competenti Servizi dell'Az. ULSS:
  - a) protocollano tutta la documentazione pervenuta;
  - b) verificano la correttezza formale e sostanziale della D.I.A. e della documentazione allegata.
  - c) rilasciano la dichiarazione di avvenuta registrazione (allegato C) all'operatore del settore alimentare e contestualmente ne trasmettono una copia al Comune sede dell'esercizio per le strutture a sede fissa o al Comune della sede legale per le strutture mobili. Per le per le unità d'impresa in sede fissa che producono, trasformano, confezionano depositano, vendono e somministrano, oltre alla copia dell'allegato C, deve essere inviata al Comune anche una copia della planimetria e della relazione tecnica per le verifiche di competenza;
  - d) se del caso, effettuano sopralluogo di verifica della rispondenza ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 e, per gli aspetti previsti, dal Regolamento (CE) 853/2004:
    - qualora non vengano riscontrate "non conformità", l'attività può iniziare all'avvenuta notifica all'operatore dell'esito del sopralluogo anche se non sono trascorsi i trenta giorni;
    - qualora le "non conformità" rilevate siano tali da non rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'attività può iniziare all'avvenuta notifica all'operatore dell'esito del sopralluogo anche se non sono trascorsi i trenta giorni. Il competente Servizio concorda con l'operatore il termine per l'adozione delle misure correttive esplicitandole sul verbale di sopralluogo. Il mancato rispetto di tali tempi comporta la sospensione della attività fino all'avvenuta rimozione delle non conformità;
    - qualora le "non conformità" rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'Az.ULSS notifica l'esito del sopralluogo all'operatore, non consentendo l'inizio dell'attività. Alla risoluzione delle non conformità l'operatore richiede un nuovo sopralluogo all'Az.ULSS che lo programma entro e non oltre 15 giorni lavorativi. Se le "non conformità" non sono state rimosse, l'Az. ULSS provvederà a restituire l'intera pratica di registrazione.
  - e) i competenti Servizi dell'Az. ULSS comunicano al Comune sede dell'esercizio per le strutture a sede fissa, a quello della sede legale per le strutture mobili, gli esiti del sopralluogo effettuato.
3. In caso di modifiche di titolarità (cambio di ragione sociale, subentro e cambio del legale rappresentante), strutturali, impiantistiche, produttive e di chiusura dell'attività l'operatore del settore alimentare compila e consegna ai competenti Servizi dell'Az. ULSS l'allegato B.2, corredata dalla documentazione prevista. Fatti salvi i requisiti igienico sanitari, l'attività può essere proseguita senza alcuna interruzione. I Servizi competenti rilasciano all'operatore del

settore alimentare l'allegato C inviandone contestualmente una copia al Comune sede della struttura. Per le modifiche strutturali, impiantistiche e produttive delle unità di impresa in sede fissa è necessario allegare copia della planimetria e della relazione tecnica per le verifiche di competenza. Per le strutture mobili l'allegato C deve essere inviato al Comune della sede legale.

4. A far data dal 1 gennaio 2008 il Servizio competente dell'Az. ULSS provvede, dopo le operazioni previste al punto 2 lettere a) e b), ad inserire i dati anagrafici e produttivi dell'operatore sui portali SIAN-NET o SIVE. Il sistema provvederà ad assegnare il numero identificativo alla ditta che verrà riportato sull'allegato C. Per tutte le ditte che non svolgono esclusivamente l'attività di dettaglio, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5 comma 2, è previsto un consenso regionale al rilascio del numero. La Regione ricevuta la richiesta, per via esclusivamente informatica, abilita il numero di registrazione.
5. La registrazione delle attività primarie deve essere effettuata per tutte quelle attività che non siano già state registrate presso A.V.E.P.A. (anagrafe regionale del sistema informativo del settore primario in base all'articolo 11 della Legge Regionale 12.12.2003, n. 40) o presso la BDR (Banca Dati Regionale). Qualora alle attività già oggetto di tale registrazione ne venissero aggiunte altre si rende necessaria la presentazione dell'Allegato B1 e della relativa documentazione, ove prevista, presso i competenti Servizi dell'Az. ULSS.
6. L'Az. ULSS è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dell'operatore del settore alimentare per quanto di propria competenza;
7. Qualora l'Autorità competente ai controlli ufficiali disponga la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo, così come previsto all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004, deve inviarne comunicazione contestuale al Comune sede dell'insediamento.
8. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990.